

Registro Generale n. 1943/2023
pubblicata il 19/10/2023

Reg. del Settore n. 169 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

Oggetto: Ex dipendente "missis - Ammissione al gratuito patrocinio legale. -
Procedimento Penale n. 4116/2022 R.G.N.R. - n. 3695/22 R.G. GIP
Tribunale di Cosenza. Assunzione impegno di spesa.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1943/2023pubblicata il 19/10/2023Reg. del Settore n. 169 / 2023

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.
RICERCA POL. TRASP. PART.

DOTT.SSA ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Ex dipendente "missis - Ammissione al gratuito patrocinio legale. - Procedimento Penale n. 4116/2022 R.G.N.R. - n. 3695/22 R.G. GIP Tribunale di Cosenza. Assunzione impegno di spesa.

Il Direttore di Settore

Premesso che con istanza acquisita al settore personale con id flusso 1491/2023 (prot. gen. n. 8728 del 01/02/2023), è stata inoltrata richiesta da parte dell'ex dipendente ... *omissis* ..., con la quale ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio legale, essendo pendente nei suoi confronti il Procedimento Penale n. 4116/2022 RGNR del Tribunale di Cosenza per fatti connessi all'attività di servizio;

Dato atto che con la predetta nota l'ex dipendente *omissis* ha comunicato a questo Settore di aver nominato come difensore di fiducia gli avvocati Grossi Francesco e Paolo Perrone, del Foro di Paola, ha trasmesso l'ipotesi di parcella formulata dall'Avv. Perrone Paolo a partire dalle indagini preliminari fino al primo grado di giudizio;

Viste le norme contrattuali applicabili in materia;

Dato atto che, in caso di sentenza di condanna definitiva, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;

Considerato

- che le disposizioni contrattuali tendono principalmente a tutelare la posizione del dipendente coinvolto in un processo penale per presunte ipotesi di responsabilità connesse alla sua attività, espletata alle dipendenze dell'Amministrazione;
- che, per quanto riguarda la verifica dell'assenza di "conflitto d'interesse", così come specificato dalla sentenza n. 151/2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^a Sezione - appare opportuno "far coincidere la nozione di assenza di conflitto di interessi con il profilo della tutela dei propri diritti ed interessi, a ciò al fine di un corretto bilanciamento delle opposte posizioni, quella del dipendente, che si può vedere riconosciuto un beneficio ancorato esclusivamente ad un suo ingiusto coinvolgimento in processo penale o civile, a causa del suo rapporto con la Pubblica Amministrazione e quella della stessa Amministrazione che, nei limiti consentiti dalla

norma, può evitare esborsi di denaro solo laddove appaia ingiusto tutelare il dipendente, ossia quando questi si sia coinvolto in un processo, senza che il rapporto di impiego assuma decisiva rilevanza";

Atteso che

- con determinazione dirigenziale n. 1747 del 13/10/2011 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare, in caso di ammissione di un dipendente al gratuito patrocinio legale, per l'attribuzione di incarico professionale ad un legale di comune gradimento;
- sarà cura di questo Settore provvedere alla stipula della convenzione sopra citata con le parti interessate;

Visti

- La richiesta di parere sull'assenza di conflitto di interessi e sulla congruità del preventivo di spesa per l'ammissione dell'ex dipendente *omissis* al patrocinio legale inviata dal Settore Personale, con id. flusso n. 1706 del 22/05/2023, allo Staff Avvocatura Comunale che si allega;
- Il parere id flusso 814/2023 dello Staff Avvocatura Comunale, acquisito al prot. del Settore Personale con Id. flusso n. 1726/2023, che si è espresso sulla congruità della spesa da sostenere relativa all'onorario e competenze indicate nel preventivo a firma dell'Avv. Paolo Perrone indicando i valori minimi di tariffa professionale, che si allega al presente atto, ritenendo l'ipotesi di reato "ricollegabile all'esercizio delle funzioni e che ex ante non è valutabile il conflitto d'interesse con l'Ente, valutabile ex post a seguito della sentenza definitiva a cui ovviamente è ricollegabile il diritto al rimborso";

Precisato che l'ex dipendente ... *omissis* ... nella citata pec prot. n. 8728/2023 ha dichiarato "*di non aver contratto né di essere beneficiario di polizze assicurative che gli conferiscano il diritto di chiedere a Compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti per il procedimento giudiziario*";

Tenuto conto che "*il diritto al rimborso non è un diritto al completo ristoro delle spese legali sostenute dal dipendente*" in quanto il rimborso ha carattere di indennizzo e non risarcitorio o restitutorio in senso stretto, per cui l'ente in caso di assoluzione procederà a liquidare e pagare secondo i minimi tariffari calcolati complessivamente per un solo difensore, indipendentemente dalla scelta dell'ex dipendente di avvalersi di due legali;

Considerato che in base ai minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022 e al valore della causa, la spesa da sostenere nel primo grado di giudizio (tutte le fasi) ammonta a complessivi euro 8.349,08, comprensiva di spese generali, CPA e Iva al 22%;

Precisato che la somma di € 8.349,08 trova copertura sul capitolo 245 del bilancio comunale 2022-2024, competenza anno 2023, approvato con deliberazione di consiglio comunale n°31/2022;

- Tanto premesso,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.

Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.

1. di prendere atto della nota prot. n. id flusso 814/2023 inviata dallo Staff Avvocatura Comunale - acquisita al settore personale con Id. flusso 1725/2023 - con la quale è stato espresso il parere sull'ammissione al gratuito patrocinio legale dell'ex dipendente ... *omissis* ... (le cui generalità sono indicate in separato allegato non pubblicato al presente provvedimento) per il procedimento Penale n. 4116/2022 RGNR Mod. 21 - n. 3695/222 R.G. GIP del Tribunale di Cosenza;
2. di ammettere l'ex dipendente interessato al gratuito patrocinio legale nei limiti delle norme contrattuali vigenti applicabili in materia precisando che, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri eventualmente sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;
3. di accogliere, relativamente all'indicazione dei difensori di fiducia, la richiesta dell'ex dipendente *omissis* che ha nominato gli avvocati Francesco Grossi e Perrone Paolo del Foro di Paola;
4. di precisare che sarà cura di questo Settore provvedere alla stipula della Convenzione per incarico professionale tra le parti interessate;
5. di dare atto che l'impegno di spesa viene assunto e calcolato sui valori minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (già DM 55/14) relativamente alla fase delle indagini preliminari, all'udienza preliminare, alla fase dibattimentale del primo grado di giudizio;
6. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di Euro 8.349,08 comprensiva di accessori di legge, C.P.A. e IVA 22%, calcolata al valore minimo tariffario D.M. 147/2022 per la complessiva fase di giudizio, con imputazione sul capitolo 245/0 del bilancio 2022-2024, competenza 2023;
7. di precisare che qualora venga a mutare per effetto del provvedimento di primo grado il valore della controversia l'importo da riconoscere a titolo di tariffa spettante al legale potrebbe subire una variazione in diminuzione rispetto a quanto si impegna al punto 6;
8. di riservarsi, qualora ne ricorreranno le condizioni di legge, di assumere ulteriore impegno di spesa per i successivi eventuali gradi di giudizio;

9. di precisare, a norma dell'art. 183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all' art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa si procederà alla stipula della convenzione;
12. di precisare che si provvederà a liquidare la spesa definitiva a conclusione del procedimento e a seguito di sentenza definitiva con successiva determinazione dirigenziale, a presentazione di regolare fattura, previo parere di congruità da parte dello Staff Avvocatura Comunale e successiva valutazione sul conflitto di interesse, e alle condizioni previste dalla convenzione firmata dalle parti interessate, limitatamente alle attività professionali compiute;
13. di trasmettere copia del presente atto ai responsabili preposti per i provvedimenti consequenziali dandone comunicazione all'ex dipendente interessato;
14. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - nota prot. n. id flusso 814/20
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - n. 1706
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - richiesta prot. 8728
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Dati anagrafici

Il Direttore di Settore

Cosenza 12/10/2023

Matilde Fittante

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 17/10/2023

Giuseppe Bruno
